CAMERA DEI DEPUTATI N. 1976

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FEDERICI, CARRI, MOLA

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1977 (*Stampato n. 962*)

—

Modifiche della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 dicembre 1977

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».

Per gli institori di cui al primo comma dell'articolo 22 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi è prorogato fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Ove se ne ravvisi l'utilità, possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi di raccomandatari marittimi presso Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo su richiesta di queste ultime ».